

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 105-3012

D.M. 17 dicembre 2010. Procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande di iscrizione alla sezione varietà da conservazione del Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive. Revoca D.G.R. n. 101-10420 del 22.12.2008.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 aprile 2008 "Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione" definiva il concetto di varietà da conservazione e stabiliva, tra l'altro, alcune norme procedurali in ordine all'iscrizione delle predette alla sezione delle varietà da conservazione del Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive, di seguito denominato "Registro".

Con la Deliberazione n. 101-10420 del 22 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha dato applicazione al Decreto di cui al paragrafo precedente, approvando la procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione al Registro.

Il quadro normativo a cui si riferivano i predetti provvedimenti è però mutato sostanzialmente in quanto la Commissione Europea ha emanato le Direttive 2008/62/CE del 20 giugno 2008 (relativa alle specie agrarie ed alla patata) e 2009/145/CE (relativa alle specie ortive) in merito agli ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, minacciate da erosione genetica o prive di valore intrinseco, altrimenti dette varietà da conservazione.

Le Direttive di cui al paragrafo precedente sono state recepite a livello nazionale attraverso i seguenti decreti legislativi:

- D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149 "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate a condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà."
- D.lgs 30 dicembre 2010, n. 267 "Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà".

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito denominato Ministero, ha successivamente provveduto ad emanare ulteriori disposizioni applicative attraverso il D.M. del 17 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del D. Lgs 149/2009 circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie", applicato, per analogia, anche alle specie ortive.

Il suddetto decreto prevede, tra l'altro, che:

- l'iscrizione delle varietà da conservazione avvenga per iniziativa del Ministero e delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle Regioni competenti per territorio;

- la domanda di iscrizione sia inoltrata al Ministero per il tramite della Regione competente per territorio;
- l'esame ed il parere sulla domanda d'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro sono effettuati dalla Regione competente per territorio, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- acquisito il parere favorevole della Regione, il Ministero, tramite provvedimento amministrativo, ammetta la varietà da conservazione al Registro, entro 60 giorni dal ricevimento del parere stesso;

Per il rilascio del parere in merito all'iscrizione della varietà da conservazione è opportuno procedere alla consultazione delle strutture regionali competenti in materia, delle province competenti per territorio e delle istituzioni tecnico scientifiche che operano nel settore delle produzioni vegetali e della produzione sementiera.

A tale fine è necessario confermare la Commissione consultiva, istituita con D.G.R. n. 101-10420 del 22 dicembre 2008, che sarà definita con successiva determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Direzione Agricoltura, composta da:

- un membro per ognuno dei Settori regionali competenti in materia di produzioni vegetali, ricerca sulla biodiversità e difesa fitosanitaria;
- un membro per ognuna delle Province in cui si trova l'area tradizionale di coltivazione della varietà considerata;
- un rappresentante dell'INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, ex ENSE);
- due docenti o ricercatori in materia di coltivazioni erbacee o produzione sementiera dell'Università di Torino – Facoltà di Agraria.

I suddetti componenti potranno essere sostituiti da loro delegati.

Va ancora rilevato che l'articolo 6 del D.M. del 17 dicembre 2010, ha abrogato il D.M. 18 aprile 2008 "Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione" precedentemente citato.

Alla luce di quanto esposto appare necessario procedere alla revoca della D.G.R. n. 101-10420 del 22 dicembre 2008, all'approvazione della procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione al Registro, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante, e alla conferma della Commissione per l'esame delle domande e il rilascio del parere per l'iscrizione al Registro.

Al fine di garantire il buon funzionamento della procedura per l'iscrizione al Registro delle varietà da conservazione e della Commissione, di cui al paragrafo precedente, il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali potrà definire ulteriori precisazioni tecnico-operative.

Sentito il Comitato ex art. 8 della L. R. n. 17/99 nella seduta telematica del 14 novembre 2011.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096;
visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 17 dicembre 2010;
vista la Direttiva 2008/62/CE;
visto il D. Lgs. 149/2009 Attuazione della direttiva 2008/62/CE;
vista la Direttiva 2009/145/CE;
visto il D. Lgs. 267/2010 di attuazione della direttiva 2009/145/CE;

vista la legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante, per la presentazione e l’istruttoria necessaria per la formulazione del parere delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione alla “sezione varietà da conservazione del Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive”;

- di confermare la Commissione per l’esame delle domande e il rilascio del parere per l’iscrizione al Registro, composta da:

- un funzionario della Regione Piemonte - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, che la presiede;
- un funzionario della Regione Piemonte - Settore Fitosanitario;
- un funzionario della Regione Piemonte - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo;
- un rappresentante per ciascuna delle Province in cui si trova l’area tradizionale di coltivazione della varietà considerata;
- un rappresentante dell’INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, ex ENSE);
- due docenti o ricercatori in materia di coltivazioni erbacee o produzione sementiera dell’Università di Torino – Facoltà di Agraria;

Funge da segretario della Commissione un funzionario della Regione Piemonte - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

I membri della Commissione, nominati con successiva Determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, durano in carica sino a quando l’organismo che li ha segnalati non provveda a richiederne la sostituzione. I membri possono delegare un proprio sostituto nell’ambito della struttura di cui fanno parte;

- di revocare la D.G.R. n. 101-10420 del 22 dicembre 2008;

- di demandare al Settore Sviluppo delle produzioni vegetali l'adozione di tutti i provvedimenti di natura tecnico – operativa che si rendano necessari in merito alla procedura di cui all'allegato 1 ed alle modalità di funzionamento della Commissione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DELLE VARIETA' DA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI SPECIE AGRARIE E ORTIVE

PREMESSA

Ai sensi dei D.Lgs. n. 149/2009 e del D.Lgs n. 267/2010, rispettivamente per le specie agrarie ed ortive, la varietà da conservazione per cui si richiede l'iscrizione al Registro deve possedere i seguenti requisiti:

- varietà di specie di piante agrarie o ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, tradizionalmente coltivate e minacciate da erosione genetica;
- presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche;
- ai fini della distinguibilità e della stabilità, alle varietà si applicano almeno i caratteri previsti nei:
 - a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE, per le specie agrarie, e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, per le specie orticole, o;
 - b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, per le specie agrarie, e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, per le specie orticole;
- per la valutazione del livello di omogeneità, per la quale si applicano le direttive 2003/90/CE per le specie agrarie e la 2003/91/CE per quelle ortive, se e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento;
- non deve figurare nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive oppure è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
- non deve essere protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dai regolamenti (CE) n. 2100/94 e n. 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso;

Ai sensi dei sopra citati decreti legislativi, l'ammissione delle varietà da conservazione di specie agrarie ed ortive nei registri nazionali delle varietà non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se risultano sufficienti le seguenti informazioni:

- a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;
- b) risultati di esami non ufficiali;
- c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;
- d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Ai sensi del D.M. 17 dicembre 2010, la domanda di iscrizione:

- è gratuita; fatti salvi i costi per l'accertamento, ove necessario, della differenziabilità delle medesime varietà rispetto a quelle più simili;
- deve contenere:
 - denominazione botanica e comune della specie;
 - nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;
 - descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;
 - zona di origine della varietà come definita all'art. 8 del decreto legislativo n. 149/2009;
 - notizie documentate di carattere storico e culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l'ambito locale individuato;
 - zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'art. 11 del decreto legislativo n. 149/2009;
 - superficie della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superficie di coltivazione sulla quale si intende realizzare la produzione;
 - zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'art. 13 del decreto legislativo n. 149/2009;
 - condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente;
 - quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;
 - condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con proprio provvedimento, provvederà ad approvare le modalità di presentazione della domanda e la relativa modulistica.

PROCEDURA

1 Presentazione delle domande

I soggetti interessati devono compilare l'apposito modello di domanda, unitamente agli allegati, ed inviarla a:

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali

C.so Stati Uniti, 21

10128 TORINO

2 Valutazione delle domande

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali ha il compito di:

- effettuare un controllo amministrativo sulla documentazione fornita;
- effettuare eventuali sopralluoghi;
- richiedere ogni eventuale integrazione alla domanda;
- convocare la Commissione.

La Commissione ha il compito di:

- esaminare la documentazione fornita;
- formulare un parere riguardo all'iscrizione.

Il Settore comunica il parere al Ministero ed al richiedente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. I termini del procedimento amministrativo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del D.M. del 17/12/2010.

3 Invio della documentazione al Ministero

Qualora il parere sia favorevole, il Settore si occupa di inoltrare la domanda di iscrizione al Ministero, unitamente alla documentazione fornita e allo stesso parere, come definito dall'art. 2 del D.M. del 17 dicembre 2010.

In caso di parere non favorevole sarà comunque data comunicazione motivata al soggetto proponente circa l'esito della domanda di iscrizione.